

Relazione tecnico finanziaria
sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 156 del 3 marzo 2020

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
18 GENNAIO 2010, N. 2 "ISTITUZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA
DELLA REGIONE MARCHE"

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della l.r.2/2010)

L'articolo inserisce gli enti a carattere collettivo operanti in ambito regionale nel settore sportivo- ricreativo tra i soggetti che possono fornire indicazioni agli enti locali e agli enti di gestione delle aree naturali protette finalizzate alla presentazione di proposte alla Giunta regionale per implementare il Catasto della Rete escursionistica delle Marche.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 7.1.nella l.r.2/2010)

L'articolo contiene la disciplina relativa alla pratica della mountain bike a seguire per la classificazione dei relativi percorsi, la loro effettiva individuazione e le modalità di realizzazione e manutenzione, specificando anche le regole di comportamento che i bikers devono seguire durante la fruizione di tali percorsi.

Le specifiche tecniche della disciplina sono contenute nell'Allegato A alla legge.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 ter della l.r. 2/2010)

L'articolo prevede nuove sanzioni per la violazione di alcune disposizioni contenute nella nuova disciplina relativa ai percorsi mountain bike. Tali sanzioni saranno irrogate dai Comuni ai sensi della legge regionale 33/1998.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 4

(Aggiunta dell'Allegato A alla l.r. 2/2010)

L'articolo aggiunge alla l.r. 2/2010 un Allegato contenente i criteri specifici da seguire per individuare i percorsi MTB, per disporre la relativa segnaletica, per produrre la documentazione necessaria ai fini del rilascio del titolo abilitativo, ove richiesto. Vengono infine espressamente dettate le regole di comportamento valide per i bikers.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 5
(Norma transitoria)

L'articolo contiene la disciplina transitoria.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art.6
(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.